



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 29 DEL 29/05/2020

OGGETTO:	EMERGENZA COVID - 19 OBBLIGO MASCHERINA NELLE ZONE A MAGGIOR AFFLUSSO RICETTIVO
-----------------	--

VISTO il D.L. n.33/2020;

VISTO il DPCM del 17/05/2020;

DATO ATTO che permane ancora lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Governo sino al 31/07/2020 ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 (G.U. Serie Generale del 01/02/2020);

VISTO il D.L.n.18/2020 e n.19/2020;

VISTO il D.L.n.34/2020;

CONSIDERATO che l'ordinamento emergenziale assegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Regioni le misure attuative dei decreti legge emergenziali salva la potestà dei Sindaci per le funzioni proprie riconosciute dalla legislazione emergenziale suddetta nonché dalle consuete fonti del diritto (art.50 del D.Lgs.n.267/2000 - l'art.32 della L.n.833/1978);

VISTA la propria precedente ordinanza n.27/2020;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Marche in ordine all'allentamento delle misure di protezione dai rischi contagio COVID - 19;

DATO ATTO che si è svolto presso la Prefettura di Pesaro Urbino il giorno 27 maggio scorso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ove è emersa una sostanziale condivisione da parte di tutti i sindaci dei comuni costieri, di S.E. il Prefetto e delle forze di polizia, circa l'utilità di adottare, da parte delle amministrazioni locali, una specifica misura di prevenzione coerente e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistente nell'obbligo di indossare la mascherina nelle zone della città più a rischio di aggregazione di persone e di violazione diffusa del divieto di assembramento secondo un principio di precauzione sanitaria;

RITENUTO che occorra garantire il bisogno di socialità con quello igienico sanitario mediante un profilo non meramente repressivo rispetto al divieto di assembramento; pertanto si reputa necessario imporre l'uso della mascherina in via indistinta e generalizzata per i suoli pubblici o privati aperti al libero transito in cui si può svolgere la "movida" serale (per i suoli privati o privati aperti al pubblico o pubblici dati in concessione ai privati, se ed in quanto riservati all'esercizio di attività commerciali ovvero ricettive aperte al pubblico -bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, piadinerie, pub e simili-, non si applica la presente ordinanza ma si applicano le disposizioni statali e regionali specificamente vigenti);

RITENUTO che debba essere individuata una zona perimetrale molto ampia ancorchè omogenea in relazione ai seguenti motivi:

- evitare che si formino fenomeni di migrazione in zone latitanti nel caso di una più ridotta e puntuale perimetrazione dei divieti fermo restando la necessità di non individuare l'intero territorio comunale ma solo quello a naturale vocazione ricettiva; al riguardo si reputa opportuno perimetrare l'area dell'intero territorio comunale ricompresa tra la battaglia e la linea ferroviaria; si reputa altresì opportuno individuare l'intero centro storico;

- evitare che fenomeni di migrazioni che si rendano possibili -ove la perimetrazione sia eccessivamente puntuale- determinino indirettamente un pregiudizio ad alcuni esercizi commerciali concorrendo a determinare una disparità di trattamento tra zone di fatto latamente omogenee;

DATO ATTO che le più recenti misure di contrasto all'emergenza COVID-19, anche a seguito degli interventi della Regione Marche attuati mediante numerosi decreti del Presidente della Giunta Regionale, hanno comportato la riapertura di gran parte delle attività economiche e consentito gli spostamenti delle persone all'interno della propria regione, ponendo quali principali misure di contenimento della diffusione del COVID-19 il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, demandando soprattutto al senso di responsabilità dei consociati l'attività di contrasto alla diffusione dell'epidemia ;

VERIFICATO che nell'ultimo fine settimana, anche nel Comune di Fano ed analogamente a quanto avvenuto in altre parti d'Italia, si è riscontrato in alcune parti del territorio ed in particolare nella zona mare ed alcune vie e piazze del centro storico, la presenza di aggregazioni di giovani nei pressi di pubblici esercizi ed attività enogastronomiche con atteggiamenti non conformi alle prescrizioni vigenti sopra citate (assembramenti ed assenza di distanziamento sociale);

RILEVATO che tali atteggiamenti, non facilmente sanzionabili da parte delle forze dell'ordine statali e locali, rischiano di vanificare o quantomeno pregiudicare le misure adottate da tutte le istituzioni locali e nazionali per contrastare efficacemente la diffusione del COVID-19 nella fase di graduale ripristino della normalità;

RILEVATO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali, soprattutto nelle situazioni ove il rischio di contagio è maggiore;

VISTA la L.n.241/1990

VISTO il D.Lgs.n.165/2001

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Regolamento di organizzazione

ORDINA

1. E' fatto **obbligo di uso della mascherina** (copertura naso-bocca), dalle ore 18:00 alle ore 06.00 del giorno intercalare successivo, a partire dal 29 maggio 2020 sino al giorno 2 giugno 2020 (scadenza ore 02.00 del 3 giugno 2020) nelle seguenti aree pubbliche - vie, strade, piazze, marciapiedi, aree verdi e/o attrezzate e simili- fermo restando quanto specificato in premessa:

- a) zona ricompresa tra la battigia e la linea ferroviaria;**
- b) centro storico;**

L'obbligo di cui sopra non si applica nei seguenti casi:

- a) soggetti di età inferiore ai sei anni;
 - b) disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina;
 - c) attività sportiva e motoria diversa dalla comune passeggiata;
2. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 18.00 del 29/05/2020 ed è valida sino alle ore 02.00 del 03/06/2020; la stessa è pubblicata, a far data odierna, continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando la Prefettura, le forze di Polizia, la Protezione Civile, i dirigenti e le p.o. vicarie, le OO.SS., oltre alle associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet;
 3. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art.3 del D.L.n.33/2020;
 4. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma n.2 del DPR n.1199/1971.

IL SINDACO
Massimo SERI

f.to digitalmente